



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio XIII Ambito territoriale per la provincia
del Verbano Cusio Ossola

Prot. n. 5604

Verbania, 10 agosto 2012

IL DIRIGENTE REGGENTE

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2012/2013, sottoscritto in data 29 febbraio 2012;
VISTA l'O.M. n.20 del 5/3/2012, concernente le norme applicative delle disposizioni del contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.;
VISTE le dotazioni organiche del personale ATA delle scuole di questa provincia per l'anno scolastico 2012/13 assegnate dalla DGR Piemonte con nota n. 7926 del 13 luglio 2012 e n. 8176 del 19 luglio 2012;
ESAMINATE le domande di mobilità del personale ATA ;

D E C R E T A

A decorrere dal 1° settembre 2012, il personale A.T.A. di ruolo incluso nell'allegato elenco, che fa parte integrante del presente provvedimento, è trasferito nelle sedi a fianco indicate.

Ai sensi dell'art.6 dell'O.M. n. 20 del 5/3/2012 sono pubblicati all'Albo di questo Ufficio, in data odierna, gli elenchi relativi alla mobilità del personale A.T.A. per l'anno scolastico 2012/13.

Il personale A.T.A. trasferito dovrà assumere servizio il 1° settembre 2012.

I Dirigenti Scolastici delle scuole sedi di servizio sono pregati di notificare al personale interessato al movimento il presente provvedimento ed avranno cura, altresì, di comunicare a tempo debito a questo Ufficio e al MEF- Direzione Provinciale dei Servizi Vari del VCO l'avvenuta assunzione in servizio del personale trasferito in ingresso.

Avverso il presente provvedimento, a norma dell'art. 12 del CCNI sulla mobilità del 29/02/2012, gli interessati possono esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 135 del CCNL - Scuola del 16/11/2007 oppure possono concordare di deferire la decisione ad un arbitro ai sensi dell'art. 136 del CCNL sopra menzionato. In alternativa, gli interessati, possono esperire il tentativo di conciliazione previsto dagli artt. 65 e 66 del Dlgs 165/2001.

Resta ferma la giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro per le controversie scaturenti dal presente provvedimento.

Resta ferma la possibilità di questo Ufficio, di disporre, in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori materiali relativamente ai movimenti disposti.

per **IL DIRIGENTE REGGENTE**
Antonio Catania
IL VICARIO
Salvatore Montante

Ai Dirigenti delle Ist. Scolastiche - Loro Sedi
Alle OO.SS. Scuola - Loro Sedi
Albo - Sede

Ufficio ATA rif.: Giuseppe Alieri (int. 233)